Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1981, n. **329.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima (n. 1475) . . . Pag. 4151

LEGGE 26 giugno 1981, n. **330.**

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia . . . Pag. 4151

LEGGE 27 giugno 1981, n. **331.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria . . . . Pag. 4151

LEGGE 27 giugno 1981, n. **332.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione. Pag. 4152

DECRETO-LEGGE 26 giugno 1981, n. **333.**

Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 . . . . Pag. 4153

DECRETO-LEGGE 26 giugno 1981, n. **334.**

Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa. Pag. 4155

DECRETO-LEGGE 26 giugno 1981, n. **335.**

Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate . . . . . . Pag. 4155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1981, n. **336.**

Integrazioni e modificazioni al regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) Pag. 4156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. **337.**

Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Pag. 4159

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 23 maggio 1981.

Aggiornamento della tariffa professionale dei periti agrari . . . . Pag. 4161

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ercole Marelli - Elettromeccanica generale, in Milano . . . . Pag. 4167

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aermarelli, in Milano Pag. 4167

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adda officine elettromeccaniche e meccaniche, in Lodi . . . . Pag. 4168

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrie elettriche Legnano, in Legnano . . . . Pag. 4168

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 19 maggio 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci. Pag. 4169

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 3 giugno 1981.

Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche . . . . Pag. 4169

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 15 gennaio 1981.

Bilancio di previsione della gestione speciale istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1981 . . . . Pag. 4171

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 4173

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di ottantaquattro società cooperative. Pag. 4173

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria Pag. 4175

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 4175

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4176

Ministero della sanità: Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 4177

Regione Lombardia: Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Casalbuttano ed Uniti, Torricella Verzate, Tresivio Faggeto Lario e Ceriano Laghetto. Pag. 4178

Regione Lazio: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Campo Soriano nell'ambito dei comuni di Terracina e Sonnino . . . . Pag. 4178

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano . . . . . Pag. 4179

Ufficio veterinario provinciale di Macerata: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Severino Marche. Pag. 4179

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 30 GIUGNO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Roma:** Obbligazioni « Società romana elettricità 6 % - Emissione 1958-1983 » sorteggiate il 12 giugno 1981. — **Giustetto f.lli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1981. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1981. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Firenze:** Obbligazioni « Selt-Valdarno 6 % - 1958-1983 » sorteggiate il 1° giugno 1981. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960 » e « 5,50 % - 1962 » sorteggiate il 29 aprile 1981. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - L. 15.000.000.000 » sorteggiate il 29 aprile 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 14ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni 9 % - 1975-1990 « Serie Aperta » sorteggiate il 6 maggio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1976-1986 » sorteggiate il 6 maggio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 - 32ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1979-1985 » sorteggiate il 6 maggio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 - 34ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1981. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 » sorteggiate il 6 maggio 1981. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli 10 % - 1975-1995 » sorteggiate il 20 maggio 1981. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 20 maggio 1981. — **I.V.C.E.S. - Impresa vigevanese costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1981. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1981 e rimborsabili dal 1° agosto 1981. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1981 e rimborsabili dal 1° luglio 1981. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1981. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1981. — **Medio credito regionale delle Marche, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Roma:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1981, n. **329.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima (n. 1475).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, recante intervento straordinario a favore della pesca marittima, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, *il secondo comma è soppresso;*

all'articolo 3, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

All'onere di lire 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per 9 miliardi lo specifico accantonamento, per 5 miliardi la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e per i restanti 7 miliardi la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 26 giugno 1981, n. **330.**

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 27 giugno 1981, n. **331.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, *dopo il primo, è aggiunto il seguente comma*:

« Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorità sanitaria competente. »;

l'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 5. — All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale." »;

l'articolo 6 *è soppresso;*

l'articolo 8 *è soppresso;*

dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 8-*bis*. — Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 8-*ter*. — Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni termali.

Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti Istituti per l'anno 1980 all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.

Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino alla regolamentazione della materia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare trattenute dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, di cui all'articolo 69, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alla misura del contributo previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo 69, derivanti dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza. ».

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, 28 febbraio 1981, n. 37, e 30 aprile 1981, n. 168.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 27 giugno 1981, n. 332.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;

Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonché il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonché quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1° luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ad una delle unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonché, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.

I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.

Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. »;

dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*. — « Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 luglio 1981. ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 26 giugno 1981, n. 333.

Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 24 novembre 1980, con il quale l'on. Giuseppe Zamberletti è stato nominato commissario per le zone colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata la urgente necessità di prorogare il termine assegnato al commissario per completare i programmi, già avviati, di soccorso alle popolazioni nonchè di assicurare la più sollecita applicazione della normativa in favore delle popolazioni colpite dal terremoto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 24 novembre 1980, sono prorogate, per il pieno completamento degli interventi già avviati alla data del presente decreto, sino a data, non successiva al 31 dicembre 1981, che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dalla data di cessazione delle funzioni del commissario avrà inizio la gestione stralcio prevista dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 2.

L'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata, e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dalla indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo.

I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia.

La domanda, di cui al secondo comma del presente articolo, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco.

L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione.

Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purché le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le indicate procedure, avviate alla data del 19 maggio 1981, il commissario provvede di ufficio, salvo espressa rinuncia dell'interessato, alla trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risul-

tino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'art. 3, primo comma, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire dieci milioni. Dell'avvenuta trasmissione è data immediata notizia all'interessato.

Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.

Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorità:

le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a ciò destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi;

le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;

le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma.

Il commissario indicherà analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge ».

Art. 3.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e, in particolare, per quelli di cui agli articoli 7, 17 e 60 della stessa legge, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli enti pubblici, sono autorizzati ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività di istituto sotto il profilo tecnico.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppressi.

Il termine previsto dall'art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è elevato a sessanta giorni.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonchè le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse ».

Il quarto comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, nonchè la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione ».

Art. 5.

L'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82.

I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.

Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.

Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato, in aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonché per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 8

DECRETO-LEGGE 26 giugno 1981, n. **334**.

Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che alla data del 21 giugno 1981 cessa i suoi effetti il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, convertito nella legge 8 agosto 1979, n. 356, con la quale, sulla base dell'andamento epidemiologico del vaiolo, era stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa per due anni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere alla abrogazione dell'obbligo sopracitato per la totale scomparsa del vaiolo e per le possibili reazioni anche letali derivanti dalla vaccinazione antivaiolosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa, è abrogato.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano, ovvero nei confronti di persone particolarmente esposte, in ragione della loro attività, a rischi di contagio.

Art. 3.

Il Ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta le opportune disposizioni per la costituzione e il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.

Allo scopo, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.

Ugualmente il Ministro della sanità provvederà per la disponibilità di unità mobili di alto isolamento ed integrazione dei presìdi fissi previsti dall'art. 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, da dislocare territorialmente in relazione alle necessità profilattiche per le forme virali altamente contagiose.

Sul numero, la scelta della dislocazione ed i requisiti tecnici di tali unità verrà sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 fanno carico al cap. 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI — ROGNONI — ANDREATTA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 6

DECRETO-LEGGE 26 giugno 1981, n. **335**.

Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della predetta legge n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine di assicurare la funzionalità di enti e reparti di rilevante importanza, di consentire la permanenza in servizio dei colonnelli già richiamati ai sensi della menzionata legge n. 52 del 1979 o collocati in soprannumero a norma della legge n. 804 del 1973, nonché di assicurare la promozione al grado superiore di una aliquota dei tenenti colonnelli collocati a disposizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio fino al 31 dicembre 1982 sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 804.

Gli ufficiali di cui al presente articolo qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di assegnazione dell'incarico.

Art. 2.

Dal 31 dicembre 1980 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione possono chiedere il passaggio in detta posizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti di detti ufficiali si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; essi sono valutati dopo che siano stati almeno due anni provvisti di incarico nella posizione di a disposizione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del cap. 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1981, n. 336.

Integrazioni e modificazioni al regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni e, in particolare, il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, e il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1646;

Riconosciuta la necessità di elevare i limiti di valore attualmente vigenti per la riscossione dei titoli mediante l'esibizione dei documenti di riconoscimento ammessi, in analogia di quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, che tra l'altro modifica l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Considerata la necessità di adeguare alcune norme regolamentari alle procedure automatizzate recentemente introdotte nel servizio dei conti correnti;

Attesa l'esigenza di sviluppare e facilitare i rapporti con i titolari dei conti correnti postali per le operazioni inerenti i servizi postali;

Riconosciuta l'opportunità di istituire, per il conseguimento di tali finalità, un particolare documento di riconoscimento;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 9, 10, 77, 80, 102, 102-*bis*, 103 e 123 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli:

« Art. 9 (*Modalità dei pagamenti*). — L'intestatario, il beneficiario, l'ultimo giratario, il rappresentante e il delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo, devono essere personalmente conosciuti dall'ufficiale pagatore; altrimenti devono provare la propria identità personale:

a) per i titoli di importo superiore a L. 15.000.000:

1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore, ovvero di due persone munite di tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri della Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio;

2) o mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio od anche, nel caso che i titoli siano intestati al titolare di un pubblico ufficio, mediante la legalizzazione della firma da parte del diretto superiore gerarchico o di una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) per i titoli di importo superiore a L. 2.400.000 fino a L. 15.000.000, con le modalità di cui alla lettera *a*) ovvero mediante l'esibizione della carta del correntista postale;

c) per i titoli di importo superiore a L. 240.000 fino a L. 2.400.000, con le modalità e i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) ovvero:

1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza ed ai loro familiari; tessera di riconoscimento dei notai, rilasciata dai consigli notarili; libretto per la licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato di iscrizione dei pensionati statali; libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; libretto rilasciato dal Ministero dell'interno ai sordomuti, ai ciechi civili ed ai mutilati ed invalidi civili purché munito di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identità;

2) o mediante l'attestazione di due persone munite di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in quiescenza ed ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio o in quiescenza o di libretto per la licenza di porto d'armi;

d) per i titoli di importo non superiore a L. 240.000, con le modalità e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ovvero:

1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici o ordini professionali specificatamente indicati nelle istruzioni, purché provviste della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente o dell'organo abilitato al rilascio delle tessere o dei documenti e di un bollo dell'ente o dell'organo medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia;

2) o mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati, o di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza, ed ai loro familiari, o di libretto per la licenza di porto d'armi.

Per i pagamenti da effettuare all'intestatario di libretti postali di risparmio, di buoni postali fruttiferi o di assegni non trasferibili di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore l'identità personale può essere altresì provata:

1) mediante l'esibizione della carta del correntista postale: entro il limite di L. 30.000.000;

2) o mediante l'esibizione di uno dei documenti di cui al n. 1) della precedente lettera *c*): entro il limite di L. 15.000.000 ».

« Art. 10 (*Pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare e dei non vedenti*). — Per i pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare, è necessario l'intervento per garanzia di due persone note all'ufficiale pagatore, che attestino la identità personale del percipiente e l'effettuata corresponsione della somma a lui dovuta, convalidando con le proprie firme, seguite dalla qualifica "teste e garante", la quietanza apposta con segno di croce.

Per somme non superiori a L. 2.400.000 è ammesso anche l'intervento di due testimoni provvisti di uno dei documenti personali di cui al precedente art. 9, lettera *a*) n. 1) e lettera *c*) n. 2).

Se il percipiente, impossibilitato a firmare, non sia nemmeno in grado di apporre il segno di croce, le firme dei testimoni debbono essere precedute dalle parole: "Per l'avente diritto, presente, ma impossibilitato a quietanzare".

I pagamenti a favore dei creditori non vedenti, che sappiano apporre la propria firma, possono essere effettuati personalmente ai creditori stessi senza l'assistenza di testimoni. Qualora, però, il creditore chieda di essere assistito nella riscossione da persona di sua fiducia, quest'ultima deve apporre sul titolo, dopo la firma del non vedente, la propria preceduta dalla parola: "il testimone". L'ufficiale pagatore deve in tal caso accertare anche l'identità personale del testimone e riportare gli estremi del relativo documento di riconoscimento sul titolo ».

« Art. 77 (*Domanda di apertura di conto corrente*). — La domanda di apertura di conto corrente, redatta e sottoscritta sopra un modulo fornito gratuitamente dall'amministrazione, può essere presentata a qualunque ufficio o alla direzione centrale per i servizio di bancoposta.

Nella domanda di apertura di conto corrente il richiedente, oltre ad accettare tutte le norme che regolano il servizio, deve dichiarare:

a) se il conto deve essere intestato a persona fisica:

il nome e cognome;

il luogo e la data di nascita;

la professione;

la residenza;

b) se il conto deve essere intestato a persona giuridica pubblica o privata, a società o associazione di fatto ovvero ad ufficio pubblico, di cui il richiedente medesimo è rappresentante legale o titolare:

il proprio nome e cognome, nonché il luogo e la data di nascita;

la ditta, la ragione sociale o la denominazione dell'ente o dell'ufficio;

l'attività svolta dall'ente o dall'ufficio;

la sede.

L'adesione al servizio implica, per tutte le eventuali contestazioni o controversie, elezione di domicilio legale nella città dove ha sede l'ufficio presso il quale è aperto il conto.

L'ufficio che riceve la domanda deve accertarsi della identità personale del richiedente, il quale deve apporre la propria firma sulla domanda stessa e sul documento di cui al successivo art. 80 alla presenza dell'ufficiale postale accettante, a meno che le firme stesse non siano state preventivamente autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero, nei casi indicati nelle istruzioni, dalle autorità militari ».

« Art. 80 (*Deposito del fac-simile delle firme*). — Allo atto della presentazione della domanda di apertura di conto corrente, il richiedente deve rilasciare il fac-simile della propria firma su apposita scheda.

Il richiedente può delegare altre persone — non più di due se il conto è da intestare a persona fisica, non più di sei negli altri casi — a trarre sul suo conto, singolarmente o con due firme congiunte, assegni e postagiro; in tal caso sulla scheda di cui al precedente comma devono essere indicati, a cura del richiedente stesso, il nome e cognome delle persone delegate e devono essere apposte le loro firme, della cui autenticità risponde il delegante.

In modo analogo si procede nel caso di designazione o di cambiamento delle persone delegate a firmare, quando il conto è già aperto.

Il correntista, che abbia dato la delega a più di due persone, non può designare quelle che sono autorizzate a porre firme congiunte né stabilire alcuna condizione di altra specie in ordine all'abbinamento.

Salvo speciali accordi internazionali, per le persone residenti all'estero le firme devono essere autenticate dalle autorità diplomatiche o consolari italiane, ovvero da un notaio la cui firma sia legalizzata dalle predette autorità.

Il correntista, che intenda rendere riscuotibili in tempo reale gli assegni tratti sul proprio conto automatizzato presso tutti gli uffici collegati mediante apparecchiature terminali con il centro nazionale elaborazione dati, deve scegliere e indicare sulla scheda contenente il fac-simile delle firme di traenza una sigla alfabetica o numerica o alfanumerica le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; tale sigla può essere sempre sostituita con altra a richiesta del titolare del conto.

Il correntista, che intenda rendere riscuotibili a vista gli assegni tratti sul proprio conto non automatizzato presso alcuni degli uffici collegati mediante telescrivente o altro mezzo idoneo con l'ufficio detentore del conto stesso, deve rilasciare, con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo, un fac-simile delle firme di traenza per ciascuno degli uffici prescelti.

La sigla ed il fac-simile delle firme, previsti dai precedenti commi, sono validi anche per il servizio dei postagiro a vista di cui al successivo art. 130-*bis* ».

« Art. 102 (*Stampa e fornitura dei bollettini di versamento ai correntisti*). — I bollettini di versamento dei vari tipi sono stampati a cura dell'Amministrazione e forniti ai correntisti al prezzo determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; essi, di regola, portano impresso a stampa il numero e l'intestazione del conto beneficiario.

I correntisti non possono stampare per proprio conto e a loro spese i bollettini di versamento. L'Amministrazione può, tuttavia, consentire la stampa in proprio dei bollettini stessi soltanto ai correntisti per i quali ricorrano le condizioni fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e che si impegnino ad utilizzare moduli del tutto conformi, per dimensioni, tracciato e caratteristiche della carta, a quelli ufficiali adottati dalla Amministrazione medesima per le varie categorie di versamenti.

L'uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente ai sensi dell'art. 142 del codice postale.

Nel concedere l'autorizzazione di cui al secondo comma l'Amministrazione ha la facoltà di disporre che sui bollettini stampati in proprio dai correntisti sia previsto un apposito spazio che consenta la loro utilizzazione anche per le operazioni di postagiro. Parimenti sui bollettini stampati e forniti dall'Amministrazione ai sensi del primo comma può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro.

Per i versamenti effettuati dal correntista a favore del proprio conto corrente in esenzione di tassa è richiesto l'impiego di speciali moduli forniti al correntista stesso dall'ufficio detentore del conto, ai sensi del primo comma del presente articolo, o dagli altri uffici indicati nel successivo articolo 103 ».

« Art. 102-*bis* (*Bollettini speciali per versamento di somme all'erario*). — Per i versamenti di somme dovute all'erario per tasse a favore degli appositi conti correnti intestati ai competenti uffici del registro devono impiegarsi speciali bollettini di versamento stampati, previa l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 102, a cura dell'Amministrazione finanziaria, utilizzabili dal debitore correntista anche in funzione di postagiro e forniti, di regola, di un tagliando da valere quale attestazione di versamento ».

« Art. 103 (*Bollettini sciolti o in fascicolo distribuiti dagli uffici*). — Tutti gli uffici, abilitati al servizio dei conti correnti, sono forniti dei bollettini di versamento normali e dei bollettini speciali previsti dall'ultimo comma del precedente art. 102 e dall'art. 102-*bis*.

I bollettini sciolti sono forniti gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta per eseguire versamenti immediati; agli utenti che desiderino avere una scorta di bollettini normali o di quelli speciali per il pagamento delle tasse, i moduli stessi, riuniti in fascicolo, sono ceduti a pagamento dall'ufficio, al prezzo fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

« Art. 123 (*Pagamento degli assegni fiduciari*). — Gli assegni fiduciari sono riscuotibili dal beneficiario, dal giratario e dal delegato all'incasso entro il sessantesimo giorno dalla data di traenza presso gli uffici che, me-

diante apparecchiature di telecomunicazione o altro mezzo idoneo, sono direttamente o indirettamente collegati con l'ufficio che tiene aggiornato il conto del traente.

Il pagamento è effettuato a vista, previo accertamento della regolarità dei titoli e dell'avvenuta conferma dell'addebitamento sul conto traente.

Il pagamento stesso può essere effettuato esclusivamente dagli uffici per i quali è prevista la custodia della scheda contenente il fac-simile delle firme di traenza di cui al precedente art. 80, previo riscontro della rispondenza grafica delle firme apposte sugli assegni con quelle rilasciate sulle predette schede.

Quando sugli assegni risulti apposta, di seguito o al di sotto della firma di traenza, la sigla di cui al citato art. 80 in luogo del riscontro di cui al precedente comma deve essere effettuato il controllo della rispondenza della sigla stessa con quella memorizzata dall'ufficio detentore del conto traente nonché l'accertamento che il numero dell'assegno fiduciario presentato sia uno di quelli forniti al correntista.

Nel caso in cui il pagamento non possa essere effettuato per discordanza tra la sigla apposta sul titolo e quella memorizzata, l'assegno può essere riscosso solo dopo l'apposizione del visto da parte dell'ufficio detentore del conto che procede alla vidimazione del titolo previo riscontro della firma di traenza con il fac-simile della stessa in suo possesso, considerando la sigla come non apposta.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli assegni fiduciari recanti la sigla ed eccezionalmente inviati all'ufficio detentore del conto per l'apposizione del visto.

Presso gli uffici, di cui al primo comma del presente articolo, possono essere ammessi a pagamento, nei limiti e con le modalità previste con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 134 del codice postale, assegni tratti dal correntista a proprio favore e non preventivamente vistati dall'ufficio detentore del conto.

Il pagamento degli assegni di cui al precedente comma è effettuato a vista, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ma il controllo della firma di traenza può essere effettuato anche mediante confronto col fac-simile risultante dalla carta del correntista postale di cui al precedente art. 27-*bis* ».

Art. 2.

Dopo gli articoli 27 e 130 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono inseriti rispettivamente i seguenti articoli:

« Art. 27-*bis* (*Carta del correntista postale*). — La carta del correntista postale è uno speciale documento di riconoscimento valido esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni presso gli uffici.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio del documento sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Il documento è rilasciato al correntista, che ne faccia richiesta, dagli uffici a ciò abilitati; esso è valido per cinque anni e il suo rilascio è subordinato all'accertamento dell'identità personale del richiedente ed al pagamento della tassa stabilita.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della carta, il correntista ha l'obbligo di darne subito comunicazione all'ufficio competente, al quale deve trasmettere una dichiarazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, attestante l'avvenuta denuncia.

Ove il rapporto di conto corrente cessi, l'intestatario della carta ha l'obbligo di restituirla, se non scaduta di validità, all'ufficio che aveva provveduto al suo rilascio, all'atto della chiusura del conto ».

« Art. 130-*bis* (*Postagiro a vista*). — I postagiro possono essere presentati agli uffici indicati nel precedente art. 123 per l'immediato addebitamento sul conto traente ed il conseguente accreditamento sul conto del beneficiario.

Spetta all'ufficio che accetta il postagiro accertare la regolarità formale del titolo, controllare la firma di traenza nei modi previsti dall'ultimo comma del citato art. 123 e, dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuta operazione di addebito da parte dell'ufficio detentore del conto, rilasciare al presentatore apposita certificazione di addebitamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. 337.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'accordo per il triennio contrattuale 1° luglio 1979-30 giugno 1982 concluso il 18 marzo 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e della Confederazione CIDA-ANDAMS;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 100 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti dei monopoli di Stato, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale o con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale, di ispettore capo ed equiparati, sono sostituiti come segue:

Qualifica funzionale	Importo
I	L. 2.160.000 (*)
II	» 2.676.000
III	» 3.036.000
IV	» 3.372.000
V	» 3.700.000
VI	» 4.320.000
VII	» 5.040.000
VIII	» 6.000.000

(*) L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.

In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica funzionale nella quale risultano inquadrati, per lo svolgimento degli stessi compiti, i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, previo superamento di apposita prova di lavoro da parte del personale stagionale da occupare come agente qualificato (IV qualifica funzionale).

Art. 2.

In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione, osservando le seguenti modalità e con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.

Nel caso in cui l'anzianità sia riferita a servizi di ruolo prestati in qualifiche cui corrisponde un unico livello retributivo, si determina, sulla base dell'anzianità complessiva, il trattamento corrispondente ai nuovi stipendi annui lordi di cui al precedente art. 1, comprendendo nella progressione economica, da computare in base all'art. 100, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche il valore monetario della parte di biennio residua, con arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a 15 giorni.

Ove l'importo così determinato cada tra due classi o scatti, il dipendente, fermo restando l'attribuzione ad personam del trattamento stesso, si considera collocato nella classe o scatto di stipendio immediatamente inferiore. La frazione di biennio, corrispondente alla differenza tra quest'ultimo ed il trattamento ad personam, è valutata per l'ulteriore progressione economica.

Qualora il servizio di ruolo complessivamente maturato sia invece riferibile a diverse posizioni, cui corrispondono più livelli retributivi:

a) si computa, anzitutto, l'anzianità riferita al più basso di tali livelli retributivi e sulla base dei nuovi stipendi di cui all'art. 1 si determina il relativo valore monetario, con i criteri di cui al precedente secondo comma, detraendo da questo l'importo iniziale del livello;

b) si trasferisce poi detto valore monetario nel livello superiore, sommandolo all'iniziale di quest'ultimo; all'anzianità corrispondente si aggiunge il periodo di servizio prestato nella posizione relativa a tale livello determinando, con le modalità di cui al secondo comma, lo stipendio corrispondente;

c) in presenza di ulteriori passaggi di livello si procede in modo analogo;

d) in sede di passaggio dal penultimo all'ultimo dei livelli retributivi presi in considerazione, oltre quello di cui alla precedente lettera *b*), lo stipendio si determina con le modalità previste dall'art. 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312, aggiungendo all'anzianità corrispondente quella maturata nell'ultimo livello, applicando poi il precedente terzo comma.

Nel caso che i passaggi a suo tempo intervenuti comportino l'attribuzione al dipendente di un livello retributivo inferiore a quello in precedenza valutato, verranno seguiti, per la determinazione del relativo trattamento economico, i criteri di cui sopra osservando la esatta successione cronologica dei vari passaggi.

I servizi prestati in posizione non di ruolo sono valutati con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, in ragione dell'1,25% annuo dello stipendio lordo iniziale delle corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 3.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché sui compensi previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; non hanno, invece, effetto sui compensi indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910.

Art. 4.

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compreso l'acconto di L. 40.000 mensili, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910, decorrono:

dal 1° febbraio 1981, nella misura dell'80%;

dal 1° febbraio 1982, per la differenza.

E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1981.

Il dipendente mantiene *ad personam* il trattamento già in godimento qualora quello spettante dal 1° febbraio 1981 risulti di importo inferiore. In tale caso il dipendente si considera collocato nella classe di stipendio immediatamente inferiore, conservando ai fini della progressione economica la frazione di anzianità posseduta.

Art. 5.

Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per le ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 94, *foglio n.* 4

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 maggio 1981.

Aggiornamento della tariffa professionale dei periti agrari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Vista la deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 24 gennaio 1981;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

E' approvata l'unita deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 24 gennaio 1981 che modifica gli onorari e le indennità per le prestazioni professionali nonché i criteri per il rimborso delle spese.

Roma, addì 23 maggio 1981

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA

IL CONSIGLIO

Nella seduta del 24 gennaio 1981;

Visto l'art. 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — edizione straordinaria — n. 170 del 3 luglio 1972, con il quale è stata approvata la « tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari »;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, e il decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1978 che aggiornano la predetta tariffa;

Considerato che per l'aumentato costo della vita in generale ed in particolare per l'aumento notevole del costo di attrezzature e di reagenti di laboratorio si rende necessario l'aggiornamento della tariffa degli onorari e delle indennità;

Ritenuto infine necessario modificare anche alcuni criteri di rimborso spese;

Considerato altresì che è già trascorso un biennio così come previsto dall'art. 61 della citata legge n. 434;

Delibera:

di sottoporre al Ministero di grazia e giustizia, affinché detto dicastero, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, voglia procedere all'aggiornamento della tariffa professionale approvata con decreto ministeriale 10 giugno 1972 e successivamente modificata con i decreti ministeriali 4 settembre 1975 e 20 aprile 1978 nel seguente modo:

Art. 2 (*Circoscrizione*): Sostituzione delle ultime parole dell'articolo: « nella cui circoscrizione opera » con le seguenti: « nel cui albo il professionista è iscritto ».

Art. 3 (*Liquidazione delle specifiche*), secondo comma, dopo le parole « della somma liquidata » aggiunta delle seguenti: « per onorari ».

Art. 3 (*Liquidazione delle specifiche*), terzo comma: sostituzione dell'intero comma: « Quando la richiesta è fatta direttamente dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico le spese sono a carico del Collegio » con il seguente: « Quando la richiesta è fatta direttamente dall'autorità giudiziaria nulla è dovuto al Collegio ».

Art. 9 (*Rimborso spese*): Sostituzione del penultimo comma: « Le spese per l'uso di mezzi privati sono compensate in ragione di L. 150 per chilometro » con il seguente: « Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate in ragione di L. 220 per chilometro ».

Art. 14 (*Lavori fuori residenza*): Sostituzione dell'articolo: « Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di L. 16.000 per una sola giornata, di L. 8.000 per mezza giornata e di L. 8.000 per ogni pernottamento, salvo il rimborso integrale delle maggiori spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute » con il seguente: « Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di L. 21.000 per ogni giornata, di L. 10.500 per mezza giornata e di L. 10.500 per ogni pernottamento, salvo il rimborso integrale delle maggiori spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute ».

Art. 16 (*Contenuto della specifica*): Sostituzione della lettera *a*):

« *a*) nome, cognome, residenza e numero di iscrizione all'albo del professionista » con la seguente: « *a*) nome, cognome, residenza, codice fiscale e numero di iscrizione all'albo ».

Art. 17 (*Prestazioni da valutare in ragione del tempo*): Sostituzione della parte introduttiva del comma: « Sono computati di regola in relazione al tempo occorso per l'espletamento dell'incarico gli onorari per: » con la seguente: « Sono computati, in relazione al tempo occorso, per l'espletamento dell'incarico — qualora non compresi nei successivi criteri di valutazioni — gli onorari per: ».

Art. 18 (*Computo delle vacazioni*), primo comma: Sostituzione del 2° periodo: « Il compenso per ogni vacazione è stabilito in ragione di L. 7.000 » con il seguente: « Il compenso per ogni vacazione è stabilito in ragione di L. 9.000 ».

Art. 18 (*Computo delle vacazioni*), ultimo comma: Sostituzione dell'intero comma: « La vacazione per i collaboratori di concetto è stabilita in ragione di L. 4.500 » con il seguente: « La vacazione per i collaboratori di concetto è stabilita in ragione di L. 5.800 ».

Art. 19 (*Delle vacazioni*), secondo comma: Sostituzione dell'intero comma: « Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 8.000 » con il seguente: « Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 10.500 ».

Art. 19 (*Delle vacazioni*), ultimo comma: Sostituzione dell'intero comma: « Trattandosi di un solo consulto verbale, o di breve conferenza nello studio del professionista, su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a L. 5.000 » con il seguente: « Trattandosi di solo consulto verbale, o di breve conferenza nello studio del professionista, su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a L. 7.000 ».

Art. 23 (*Lottizzazioni*): Sostituzione del secondo comma: « Tali indennità possono essere aumentate dal 20 % al 100 % » con il seguente: « Tali indennità possono essere aumentate dal 20 % al 100 % qualora si presentino particolari difficoltà ».

Art. 35 (*Stime per danni prodotti dalla grandine*): Sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Per la valutazione dei danni prodotti dalla grandine, anche se effettuata in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, l'onorario spettante al perito agrario va liquidato con un compenso pari al 12 % fino al 30 % di danno del valore assicurato, al 3,75 % di danno compreso tra il 31 e 70 % del valore assicurato e all'1,50 % di danno superiore al 70 % del valore assicurato, oppure a vacazione se l'importo del danno è inferiore a L. 100.000 ».

Art. 36 (*Stime per danni cagionati da inadempienze contrattuali o da altre cause*), primo comma: Sostituzione delle ultime parole « non superi le L. 750.000 » con le seguenti: « non superi le L. 1.500.000 ».

Art. 39 (*Stime dei boschi*): Sostituzione del secondo comma: « Per l'estimo dei boschi, comprese le operazioni di numerazione e cubatura delle piante spetta al perito agrario un compenso pari al 6,45 % sul valore stimato. » con il seguente: « Per l'estimo dei boschi spetta al perito agrario un cempenso pari al 6,45 % sul valore stimato ».

Art. 39 (*Stime dei boschi*): Sostituzione dell'ultimo comma: « Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati sono compensate a parte » con il seguente: « Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati e delle operazioni di numerazione (martellatura), sono compensate a parte ».

Art. 43 (*Divisioni patrimoniali*). Dopo le parole « dell'8 % » aggiunta delle seguenti: « su ogni quota di assegnazione ».

Art. 44 (*Determinazioni di confini e tipi di frazionamento*). Ultimo comma: Sostituzione dell'intero comma: « Per i tipi di frazionamento delle particelle catastali, oltre l'onorario a vacazione, spetta al perito agrario un compenso di L. 1.000 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso » con il seguente: « Per i tipi di frazionamento delle particelle catastali, oltre l'onorario a vacazione, spetta al perito agrario un compenso di L. 1.300 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso ».

Art. 49 (*Costruzioni rurali, stradali e idrauliche*): Sostituzione del penultimo comma: « Per le suddette categorie di lavori si applica il compenso percentuale previsto nelle tabelle 11 e 12 » con il seguente: « Per le suddette categorie di lavori si applica il compenso percentuale previsto nella tabella 11 ».

Art. 51 (*Competenze a discrezione*): Sostituzione della lettera *a*) del secondo comma con il seguente:

« *a*) stipulazione di compromessi, convenzioni di servitù, transazione, denunce di successione, permute, cessioni preliminari di compravendita, per la conclusione di affari, di contratti agrari e di assistenza e rappresentanza in materia tributaria ».

Art. 54 (*Stima di tabacchi e lavori sulla tecnica dei tabacchi*), primo comma, lettera *a*): Sostituzione delle parole: « per i tabacchi levantini L. 1.300 » con le seguenti: « per i tabacchi levantini L. 1.700 »;

sostituzione delle parole « per i tabacchi "Bright" "Kentuky" o similari L. 1.000 » con le seguenti: « per i tabacchi "Bright" "Kentuky" e similari L. 1.300 »;

primo comma, lettera *b*): Sostituzione della cifra « L. 1.400 » in « L. 1.700 ».

primo comma, lettera *d*): Sostituzione delle parole « il compenso minimo è previsto in L. 100.000 » con le seguenti: « il compenso minimo è previsto in L. 120.000 ».

Art. 55 (*Prestazioni professionali del perito agrario nei settori zootecnico e lattiero-caseario*), lettera *b*): Sostituzione delle parole « pari al 10 % » con le seguenti: « pari al 12 % ».

lettera *e*): Sostituzione delle ultime parole: « a discrezione » con le seguenti: « a vacazione ».

Art. 56 (*Prestazioni professionali del perito agrario nei settori vitivinicolo ed enologico*), lettera *b*): Sostituzione delle ultime parole: « a discrezione » con le seguenti: « a vacazione ».

Art. 57 (*Prestazioni professionali del perito agrario nei settori olivicolo ed elaiotecnico*), lettera *b*): Sostituzione delle ultime parole « a discrezione » con le seguenti: « a vacazione ».

Tabella 1 (RILIEVI TOPOGRAFICI, PLANIMETRICI E ALTIMETRICI - CALCOLO SUPERFICI (scala: 1:2000): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 1

RILIEVI TOPOGRAFICI, PLANIMETRICI E ALTIMETRICI - CALCOLO SUPERFICI
(scala 1:2000)

NATURA DEL TERRENO	Rilievo planimetrico calcolo e disegno planimetria	Rilievo e disegno altimetrico per punti	Rilievo per curve orizzontali equidistanti 2 metri	Rilievo equidistante 5 metri	Rilievo equidistante 10 metri	Calcolo delle superfici
A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi:						
pianura ad Ha. L.	4.360	1.230	2.480	2.075	1.660	1.230
collina ad Ha. L.	5.590	2.075	3.940	3.315	2.480	1.665
montagna ad Ha. L.	7.665	2.480	4.615	3.340	3.107	2.075
B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati:						
pianura ad Ha. L.	6.630	2.075	3.425	2.900	2.480	1.665
collina ad Ha. L.	7.665	2.900	4.970	4.145	3.315	2.075
montagna ad Ha. L.	9.740	3.315	5.540	3.470	3.940	2.480
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili:						
pianura ad Ha. L.	8.700	2.900	4.360	3.730	3.315	1.665
collina ad Ha. L.	9.740	3.730	5.005	4.970	2.850	2.075
montagna ad Ha. L.	11.545	4.145	6.630	5.540	4.770	2.480

Tabella 2 (ONORARI PREVISTI PER OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO SU PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 2

ONORARI PREVISTI PER OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO SU PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Superficie		Importo
Per superfici fino a mq 1.000	al mq	L. 40
Per superfici fino a mq 5.000	»	» 19
Per superfici fino a mq 10.000 ed oltre	»	» 14

Tabella 3 (ONORARI PER STIME ANALITICHE - SINTETICHE - SOMMARIE): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 3

ONORARI PER STIME ANALITICHE - SINTETICHE - SOMMARIE

Valore stimato			Stime analitiche	Stime sintetiche	Stime sommarie
Sino a	L.	3.000.000		a vacazione	
sul di più sino a	»	10.000.000	2,22 %	1,47 %	1,10 %
sul di più sino a	»	20.000.000	1,85 %	0,92 %	0,92 %
sul di più sino a	»	40.000.000	1,47 %	0,64 %	0,55 %
sul di più sino a	»	100.000.000	1,10 %	0,46 %	0,37 %
sul di più sino a	»	200.000.000	0,74 %	0,37 %	0,28 %
oltre	»	200.000.000	0,55 %	0,32 %	0,18 %

Tabella 4 (ONORARI RELATIVI AL VALORE LOCATIVO): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 4

ONORARI RELATIVI AL VALORE LOCATIVO

Canone annuo	Importo	Percentuale
Sino a	L. 600.000	7,40 %
sul di più sino a	» 1.500.000	5,56 %
sul di più sino a	» 3.000.000	3,70 %
oltre	» 3.000.000	1,85 %

Tabella 5 (ONORARI RELATIVI ALLE STIME DEI DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 5

ONORARI RELATIVI ALLE STIME DEI DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO

Valore stimato	Importo	Compenso percentuale
Sino a	L. 750.000	a vacazione
sul di più sino a	» 1.500.000	3,70 %
sul di più sino a	» 3.750.000	2,77 %
sul di più sino a	» 7.500.000	2,31 %
sul di più sino a	» 15.000.000	1,85 %
oltre	» 15.000.000	1,38 %

Tabella 6 (ONORARI RELATIVI A STIME PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI O DA ALTRE CAUSE): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 6

ONORARI RELATIVI A STIME PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI O DA ALTRE CAUSE

Valore stimato	Importo	Compenso percentuale
Sino a	L. 1.500.000	a vacazione
sul di più sino a	» 3.000.000	5,55 %
sul di più sino a	» 6.000.000	3,70 %
sul di più sino a	» 12.000.000	2,77 %
oltre	» 12.000.000	1,85 %

Tabella 8 (ONORARI RELATIVI ALL'ASSISTENZA NELLA COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI E CONTRATTI DI LOCAZIONE): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 8

ONORARI RELATIVI ALL'ASSISTENZA NELLA COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI E CONTRATTI DI LOCAZIONE

Valore		Compravendita fondi rustici	Locazione fondi rustici
—		—	—
Sino a	L. 1.000.000		2,76 %
sul di più sino a	» 5.000.000	1,94 %	2,13 %
sul di più sino a	» 40.000.000		1,48 %
sul di più sino a	» 100.000.000	1,50 %	—
oltre	» 100.000.000	1,10 %	—

Tabella 9 (LAVORI DI CONSEGNA E RICONSEGNA FONDI RUSTICI - INVENTARI - BILANCI): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 9

LAVORI DI CONSEGNA E RICONSEGNA FONDI RUSTICI - INVENTARI - BILANCI

Estensioni	Pianura a coltura				Collina a coltura				Montagna		Vigneti frutteti vivai-boschi a.f.	
	Intensiva		Estensiva		Intensiva		Estensiva					
	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e bilanci	Inventario e classificazione piante
Da 10 a 25 ad Ha.	4.150	2.380	2.080	1.200	4.770	2.700	2.430	1.300	5.390	2.900	6.010	4.150
Sul di più sino ad Ha. 50 ad Ha.	3.420	1.980	1.720	990	3.940	2.280	2.020	1.190	4.560	2.380	5.080	3.420
Sul di più sino ad Ha. 150 ad Ha.	2.800	1.670	1.410	840	3.220	1.970	1.660	940	3.840	1.970	4.250	2.800
oltre i 150 ad Ha.	2.280	1.460	1.150	730	2.590	1.760	1.350	840	3.220	1.670	3.530	2.280

Tabella 10 (ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI STIMA DI SCORTE E FRUTTI PENDENTI): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 10

ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI STIMA DI SCORTE E FRUTTI PENDENTI

Valore stimato	Importo	Scorte		Frutti pendenti
		Vive	Morte	
—	—	—	—	—
Sino a	L. 3.000.000	a vacazione	a vacazione	a vacazione
sul di più sino a	» 6.000.000	0,96 %	1,43 %	3,48 %
sul di più sino a	» 18.000.000	0,83 %	1,31 %	2,40 %
sul di più sino a	» 30.000.000	0,71 %	1,20 %	1,80 %
oltre	» 30.000.000	0,60 %	1,06 %	1,31 %

Tabella 11 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 49): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 11

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 49

Importo dell'opera		Costruzioni rurali	Costruzioni idrauliche e stradali	Bonifiche in generale
—		—	—	—
Sino a	L. 1.500.000	8,60 %	10,25 %	9,25 %
sul di più sino a	» 3.000.000	7,61 %	9,18 %	8,30 %
sul di più sino a	» 6.000.000	6,57 %	8,08 %	7,30 %
sul di più sino a	» 15.000.000	5,36 %	6,92 %	6,30 %
oltre	» 15.000.000	4,26 %	5,75 %	5,27 %

I compensi di cui alla tabella 11 s'intendono riferiti ai lavori di nuova costruzione e comprensivi di progetto esecutivo, preventivo di spesa, capitolato e contratto di appalto, direzione lavori e liquidazione danni. Per riadattamento e ristrutturazione le percentuali di cui sopra vanno maggiorate del 10 %.

Tabella 12 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PARZIALI DI CUI ALL'ART. 49 E TABELLA N. 11).

Sostituzione del compenso percentuale delle costruzioni rurali relativa al « Progetto di massima dell'opera o piano organico di trasformazione »: « 0,10 » con il seguente compenso percentuale « 0,07 ».

(La rettifica è necessaria per correggere un errore di origine in quanto il totale superava « 1,00 »).

Tabella 13 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 55 « ZOOTECNIA-CASEIFICIO »): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 13

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 55 (ZOOTECNIA-CASEIFICIO)

Valore del latte trasformato		Quota percentuale
Sino a	L. 6.000.000	a vacazione
sul di più sino a	» 20.000.000	3,50 %
sul di piu sino a	» 50.000.000	2,50 %
sul di piu sino a	» 100.000.000	1,70 %
sul di più sino a	» 200.000.000	1,20 %
oltre	» 200.000.000	0,70 %

Tabella 14 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 14

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Prestazione		Importo
Determinazione del grasso nel latte, nel siero nel latticello	cad. L.	1.800
Determinazione della densità del latte o del siero	»	1.100
Determinazione della sostanza secca e del residuo magro del latte (per calcolo)	»	2.500
Determinazione del punto criscopico del latte	»	2.500
Determinazione dell'acidità del latte o del siero (Soxhlet - Dornic)	»	1.500
Saggio alizarol	»	750
Determinazione delle impurità nel latte (prova al sudiciometro)	»	1.500
Determinazione delle proteine e della caseina nel latte (Kjeldahl)	»	15.000
Determinazione del PH del latte o del formaggio	»	3.200
Determinazione della fosfatasi nel latte	»	3.000
Ricerca residui di antibiotici nel latte	»	9.000
Esame microscopico del latte o del siero	»	4.000
Ricerca della mastite	cad. L.	6.000
Prova di coagulazione (al lattofermentatore)	»	2.350
Analisi completa del latte: grasso, densità, punto criscopico, acidità — e prova al sudiciometro — per calcolo materia secca e residuo magro — e relativo giudizio di qualità o sofisticazioni	»	10.000
Determinazione del grasso nella crema di latte	»	2.750
Determinazione del grasso nel burro	»	3.250
Determinazione dell'umidità nel burro (metodo per pesate)	»	1.650
Determinazione del grasso (metodo Gerber), dell'umidità (metodo per pesata) e della materia secca nel formaggio con relativo calcolo del grasso sul secco	»	14.000
Determinazione del cloruro di sodio nel burro o nel formaggio (metodo di riferimento)	»	5.850
Determinazione della materia grassa nel latte in polvere	»	4.000
Determinazione della materia grassa nella caseina	»	4.000
Determinazione dell'acqua (umidità) nel latte in polvere (per pesata)	»	6.000
Determinazione nel burro degli acidi grassi volatili solubili (indice Wollny) ed insolubili (indice Polenske)	»	8.050
Determinazione della materia grassa nella ricotta	»	5.000

Tabella 15 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 56 « VITIVINICOLTURA-ENOLOGIA »): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 15

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 56 (VITIVINICOLTURA-ENOLOGIA)

Prestazioni professionali	fino a lire	sul di più fino a lire				oltre lire
	5.000.000	15.000.000	40.000.000	70.000.000	150.000.000	150.000.000
1°: vinificazione delle uve	a vacazione	3,50 %	2,50 %	1,70 %	1,20 %	0,70 %
2°: conservazione dei vini durante l'annata vinicola	Id.	1,50 %	1,25 %	0,85 %	0,60 %	0,35 %
3°: approntamento del prodotto pronto per il consumo (*)	Id.	3,50 %	3,00 %	2,50 %	1,70 %	1,20 %
4°: interventi per singoli trattamenti di demetallizzazione con impiego di ferrocianuro di potassio (decreto ministeriale 5 settembre 1967)	Id.	1,25 %	1,00 %	0,85 %	0,60 %	0,35 %

(*) Qualora si rendesse necessaria la demetallizzazione a norma del decreto ministeriale 5 settembre 1967 le percentuali di cui al comma terzo verranno ridotte del 0,50 %.

Tabella 16 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE ENOLOGICO): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 16

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ENOLOGICO

1) grado serometrico (Baumé, Babo, ecc.)	L. 1.100
2) peso specifico secondo i metodi ufficiali	» 2.200
3) alcool in volume all'ebuliometro	» 1.950
4) alcool in volume per distillazione	» 2.850
5) alcool in peso per distillazione	» 3.500
6) alcool per via chimica	» 7.300
7) acidità totale sui vini	» 1.750
8) acidità totale sugli aceti	» 2.200
9) acidità volatile corretta della anidr. solf. (secondo i metodi ufficiali)	» 2.850
10) zuccheri riduttori in volumi	» 2.600
11) zuccheri riduttori in peso	» 3.250
12) zuccheri dopo inversione in peso	» 4.550
13) zuccheri prima e dopo inversione in volume	» 4.800
14) zuccheri prima e dopo inversione in peso	» 7.300
15) anidride solforosa totale (Rippor)	» 2.350
16) anidride solforosa libera	» 1.550
17) anidride solforosa totale (Hass)	» 5.450
18) anidride solforosa libera (Benvegnin)	» 2.850
19) estratto secco (metodo diretto)	» 4.550
20) estratto secco (metodo indiretto)	» 5.200
21) ceneri	» 3.750
22) ceneri e alcalinità delle ceneri	» 4.550
23) alcool metilico determinazione sui vini	» 5.450
24) alcool metilico determinazione sui distillati	» 3.650
25) verifica del limite di salatura	» 3.650
26) verifica del limite di gessatura	» 5.450
27) ricerca dei florurí, o fosfati o nitrati	» 5.450
28) ricerca del tannino, o glicerina, o rame	» 5.450
29) ricerca del calcio o zinco	» 5.450
30) ricerca del bromo e bromoacetati	» 5.450
31) ricerca di saccarina, o piridina, o caramello	» 5.450
32) ricerca dell'acido ascorbico, o citrico, o tartarico	» 5.450
33) ricerca dei coloranti estranei (Arata)	» 4.550
34) ricerca degli ibridi	» 7.300
35) ricerca dell'azoto totale	» 5.450
36) ricerca del ferro totale	» 5.850
37) ricerca del sodio e del potassio	» 7.300
38) ricerca del PH	» 2.850
39) esame organolettico	» 7.150
40) esame delle « casse »	» 3.900
41) esame microscopico	» 4.050
42) esame del numero di ioni	» 5.450

Tabella 17 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 57 « OLIVICOLTURA-ELAIOTECNIA »): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 17

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 57 (OLIVICOLTURA-ELAIOTECNIA)

	Per ogni campione
A) *Saggi tecnici*:	
1) determinazione della resa delle olive in olio	L. 5.459
2) determinazione qualità olive da olio al naturale	» 6.370
3) determinazione qualità di olive da tavola confezionate	» 7.300
4) determinazione qualità di olive da tavola al naturale	» 7.300

B) *Valutazioni di partite di olio e sanse*:

		Olio	Sanse
sino a	L. 1.000.000 per partita	a vacazione	a vacazione
sul di più sino a	» 2.000.000 per partita	4,00 %	3,00 %
sul di più sino a	» 10.000.000 per partita	3,50 %	2,75 %
sul di più sino a	» 20.000.000 per partita	3,00 %	2,50 %
oltre	» 20.000.000 per partita	2,00 %	2,25 %

Tabella 18 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ELAIOTECNICO): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 18

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ELAIOTECNICO

	Per ogni campione
A) *Controlli organolettici*:	
1) assaggio per determinare i pregi e difetti dell'olio	L. 4.550
B) *Controlli analitici*:	
1) acidità	» 3.650
2) saggi colorimetrici per rilevare adulterazioni	» 4.550
3) saggi spettrofotometrici eseguiti con spettrorettrattometri o simili per rilevare adulterazioni	» 6.350
4) determinazione del grasso totale nelle olive	» 5.450

Tabella 19 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 58 « ORTOFLOROFRUTTICOLTURA, GIARDINAGGIO E VIVAISTICA »): Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 19

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 58 (ORTOFLOROFRUTTICOLTURA, GIARDINAGGIO E VIVAISTICA)

	Valore di stima	Quota percentuale
Sino a	L. 1.000.000	a vacazione
sul di più sino a	» 2.000.000	4,00 %
sul di più sino a	» 10.000.000	3,50 %
sul di più sino a	» 20.000.000	3,00 %
oltre	» 20.000.000	2,00 %

(3722)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ercole Marelli - Elettromeccanica generale, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza in data 4 giugno 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ercole Marelli - Elettromeccanica generale, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua ossoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Ercole Marelli - Elettromeccanica generale, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ercole Marelli - Elettromeccanica generale, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3937)

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aermarelli, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza in data 4 giugno 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Aermarelli, con sede in Milano, via Lancetti, 43, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua ossoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Aermarelli, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Aermarelli, con sede in Milano, via Lancetti, 43, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore. Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3939)

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adda officine elettromeccaniche e meccaniche, in Lodi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza depositata in data 13 giugno 1981, con cui il tribunale di Lodi ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. « Adda officine elettromeccaniche e meccaniche », con sede in Lodi, via Pavia, 3, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. « Adda officine elettromeccaniche e meccaniche », quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Adda officine elettromeccaniche e meccaniche », con sede in Lodi, via Pavia, 3, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3938)

DECRETO 25 giugno 1981.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrie elettriche Legnano, in Legnano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio di impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza in data 4 giugno 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Industrie elettriche Legnano, con sede in Legnano, via Boccaccio, 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Industrie elettriche Legnano, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Industrie elettriche Legnano, con sede in Legnano, via Boccaccio, 19, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3940)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 maggio 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1002/81 della commissione del 10 aprile 1981, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella comunità di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto originari dell'Ungheria;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (v.d. 55.05), originari dell'Ungheria, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(3856)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 giugno 1981.

Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 81, lettera *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 39, di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Ritenuto che in forza dell'art. 3, primo comma, della citata legge n. 64/1974 le norme tecniche per la disciplina delle costruzioni da realizzarsi in zone sismiche, possano essere aggiornate ogni qualvolta occorra, in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici;

Considerato che la normativa emanata con il decreto ministeriale 3 marzo 1975 pur adattabile alle costru-

zioni ricadenti in zone sismiche comunque classificate, non appare congruamente applicabile alle costruzioni ricadenti in zone a bassa sismicità;

Visto il voto n. 266 del 15 maggio 1981, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole a che le predette norme tecniche, siano appresso modificate ed integrate;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 39:

a) il punto C.2. Altezza massima dei nuovi edifici, viene così modificato ed integrato:

« Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra quello del piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano, i limiti riportati dalla tabella 1.

Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta ».

TABELLA 1

TIPO DI STRUTTURE	Altezza massima		
	S = 6	S = 9	S = 12
Muratura	16,00 m	11,00 m	7,50 m
Intelaiatura		nessuna limitazione	
Pannelli portanti	32,00 m	25,00 m	15,00 m
Legname	10,00 m	7,00 m	7,00 m

La restante parte del punto C.2. resta immutata e confermata;

b) il punto C.3. Limitazioni delle altezze in funzione della larghezza stradale, viene così modificato:

« Quando un edificio, con più di due piani in elevazione, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, ivi compresa la carreggiata, non deve essere inferiore a dieci metri nelle zone con grado di sismicità S = 12 e S = 9. L'altezza massima dell'edificio misurata come indicato nel precedente punto C.2. per ciascun fronte dell'edificio stesso, non deve essere superiore al doppio della suddetta minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada.

Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tale distanza dovrà rispettare solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici ».

La restante parte del punto C.3. resta immutata e confermata;

c) il punto C.5. Edifici in muratura, la lettera *h*) viene così integrata:

« Le murature devono avere all'ultimo piano lo spessore minimo d_o riportato nella tabella 2; detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni piano sottostante e di 20 cm in fondazione per le zone classificate sismiche con S = 9 e S = 12.

Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) fermo restante lo spessore minimo d_o dell'ultimo piano riportato nella tabella 2, detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni due piani sottostanti e di cm 20 in fondazione ».

TABELLA 2

TIPO DI MURATURA	d_o		
	S = 6	S = 9	S = 12
Mattoni o blocchi (pieni o semipieni) . . .	2 teste oppure 30 cm	2 teste oppure 30 cm	3 teste oppure 40 cm
Pietrame	40 cm	40 cm	50 cm

Le restanti parti del punto C.5. restano immutate e confermate.

Roma, addì 3 giugno 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(3892)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1981.

Bilancio di previsione della gestione speciale istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Considerato che ai sensi del predetto art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve versare trimestralmente alla citata gestione un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 3500001 del 2 gennaio 1981, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno sarà di L. 68.400.000.000;

Considerato che l'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio 1980 ammonta a L. 63.000.000.000;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1981;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1981 allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro: FOSCHI

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981.

Numero	*Parte I.* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1980 da utilizzare per integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (avanzo presunto)	63.000.000.000
	TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	p.m.
	Totale categoria 04 . . .	p.m.
	Totale titolo I. — ENTRATE CORRENTI . . .	p.m.
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	68.400.000.000
	Totale categoria 10 . . .	68.400.000.000

Numero	*Parte I.* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218	p.m.
5232	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale categoria 11 . . .	p.m.
	Totale titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	68.400.000.000
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . . .	131.400.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Numero	*Parte II.* — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	25.000.000
	Totale categoria 04 . . .	25.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale . . .	p.m.
	Totale categoria 09 . . .	p.m.
	Totale titolo I. — SPESE CORRENTI . . .	25.000.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	131.375.000.000
	Totale categoria 12 . . .	131.375.000.000
	Totale titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	131.375.000.000
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .	131.400.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

(3754)

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1588/81 della commissione, del 15 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1589/81 della commissione, del 15 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1590/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che abolisce un dazio antidumping nazionale sulle porte a giorno originarie di Taiwan, istituito in base alle disposizioni transitorie dell'atto di adesione del 1972.

Regolamento (CEE) n. 1591/81 della commissione, del 10 giugno 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sul perossilene (p-Xilene) originario di Portorico, degli Stati Uniti d'America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti.

Regolamento (CEE) n. 1592/81 della commissione, del 15 giugno 1981, che modifica vari regolamenti di politica agraria comune a seguito dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1380/75 relativo alle modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1593/81 della commissione, del 15 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 902/81 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare per i prodotti lattieri.

Regolamento (CEE) n. 1594/81 della commissione, del 15 giugno 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1595/81 della commissione, del 15 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 158 *del* 16 *giugno* 1981.

(159/C)

Regolamento (CEE) n. 1596/81 del Consiglio, del 10 giugno 1981 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni.

Regolamento (CEE) n. 1597/81 del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4%.

Regolamento (CEE) n. 1598/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1599/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1600/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1601/81 della commissione, del 16 giugno 1981, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia.

Regolamento (CEE) n. 1602/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 1603/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV.

Regolamento (CEE) n. 1604/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, V, VI e VII e la Repubblica democratica tedesca.

Regolamento (CEE) n. 1605/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c) e la Repubblica democratica tedesca.

Regolamento (CEE) n. 1606/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori per oggetti di vestiario, delle sottovoci doganali 42.03 A, B II e III e C, originari di Hong Kong beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1607/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1608/81 della commissione, del 16 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 159 *del* 17 *giugno* 1981.

(160/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Chiara fra lavoratori a r.l., in Dolo (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 27 marzo 1971, rep. 19180, reg. soc. n. 10113;

2) società cooperativa edilizia Alfa a r.l., in Conegliano (Treviso) costituita per rogito Aggio in data 25 gennaio 1975, rep. 65393, reg. soc. n. 7565;

3) società cooperativa edilizia Le Magnolie a r.l., in Carzano (Como), costituita per rogito Luppi in data 3 novembre 1973, rep. 18072, reg. soc. n. 3295;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Istituto nazionale relazioni umane a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Anselmo in data 15 marzo 1975, rep. 41252, reg. soc. n. 10155;

5) società cooperativa agricola Utenti macchine agricole Serio C.U.M.A. - Serio a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Anselmo in data 7 marzo 1966, rep. 16405, reg. soc. n. 5723;

6) società cooperativa di consumo « Consumo di Lallio » a r.l., in Lallio (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 25 marzo 1950, rep. 2865, reg. soc. n. 3002;

7) società cooperativa edilizia condominio Edelweiss a r.l., in Novara, costituita per rogito Mittino in data 25 novembre 1974, rep. 1485, reg. soc. n. 1914;

8) società cooperativa edilizia La Riviera di Pallanza a r.l., in Pallanza Verbania (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 14 gennaio 1958, rep. 4867, reg. soc. n. 1512;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Infermieri balneari di Rimini a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 14 dicembre 1971, rep. 7663/4777, reg. soc. n. 1130;

10) società cooperativa agricola « Cooperativa agricola emiliana » a r.l., in Reggio Emilia, costituita per rogito Valentini in data 4 luglio 1969, rep. 33665, reg. soc. n. 5200;

11) società cooperativa edilizia La Dimora a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Ferrante Tura in data 2 giugno 1974, rep. 42458, reg. soc. n. 4075;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Tuscolo 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 16 dicembre 1972, rep. 11808, reg. soc. n. 899;

13) società cooperativa edilizia Amicizia Quattro a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 16 febbraio 1974, rep. 18827, reg. soc. n. 1167/74;

14) società cooperativa edilizia Tonnerre a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 14 ottobre 1964, rep. 84, reg. soc. n. 4100;

15) società cooperativa edilizia L'Osservatorio a r.l., in Monteporzio Catone (Roma), costituita per rogito Russo in data 4 febbraio 1975, rep. 12951, reg. soc. n. 707/75;

16) società cooperativa di produzione e lavoro S. Giovanni Bosco a r.l., in Averra (Napoli), costituita per rogito Caruso in data 24 ottobre 1967, rep. 3647, reg. soc. n. 643;

17) società cooperativa edilizia Parco Primo dei Pini a r.l., in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 10 novembre 1975, rep. 54323, reg. soc. n. 1871;

18) società cooperativa edilizia Giada a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 21 dicembre 1971, rep. 7355, reg. soc. n. 5488;

19) società cooperativa edilizia Agena a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 19 febbraio 1974, rep. 10792, reg. soc. n. 6454;

20) società cooperativa edilizia Primula Rossa a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 23 luglio 1969, rep. 1335, reg. soc. n. 4858;

21) società cooperativa edilizia Nuova Speranza a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 1° febbraio 1971, rep. 6627, reg. soc. n. 5176;

22) società cooperativa edilizia Sperone a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 11 marzo 1974, rep. 10931/6437, reg. soc. n. 6528;

23) società cooperativa edilizia Alcionari a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 7 marzo 1973, rep. 22147, reg. soc. n. 5919;

24) società cooperativa edilizia Tre Stelle a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 21 maggio 1973, rep. 6514, reg. soc. n. 5001;

25) società cooperativa edilizia Nuova Nora a r.l., in Pula (Cagliari), costituita per rogito Falchi in data 23 febbraio 1973, rep. 22120, reg. soc. n. 5890;

26) società cooperativa di produzione e lavoro La Vita del Popolo a r.l., in Como, costituita per rogito Achille Cornelio in data 1° giugno 1977, rep. 12004/3311, reg. soc. n. 10488;

27) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Omobono» a r.l., in Spineda (Cremona), costituita per rogito Antonioli in data 24 giugno 1970, rep. 74526/12238, reg. soc. numero 4263/MN;

28) società cooperativa edilizia La Branca a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 17 novembre 1977, rep. 99307, reg. soc. n. 5319/77;

29) società cooperativa edilizia «Primo Ottobre» a r.l., in Carpineto Romano (Roma), costituita per rogito Jemma in data 5 ottobre 1975, rep. 18207, reg. soc. n. 2074;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Elettrica (S.A.C.E.) a r.l., in Colledimezzo (Chieti), costituita per rogito Nardizzi in data 12 settembre 1931, rep. 4148, reg. soc. n. 443;

31) società cooperativa agricola S. Elena di Scomigo, in Conegliano (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 4 febbraio 1961, rep. 20371, reg. soc. n. 3721;

32) società cooperativa di produzione e lavoro «Cosedil» a r.l., in Quarto Flegreo (Napoli), costituita per rogito Restaino in data 22 maggio 1973, rep. 15506, reg. soc. n. 1058;

33) società cooperativa mista Prudenza e Previdenza a r.l., in Napoli, costituita per rogito Canfora in data 21 gennaio 1960, rep. 11243, reg. soc. n. 78;

34) società cooperativa edilizia Ferrovieri di Cesena a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 7 settembre 1947, rep. 29906, reg. soc. n. 2012.

(3234)

Con decreto ministeriale 8 maggio 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Lamas a r.l., in Milano, costituita per rogito Gentile in data 16 maggio 1974, rep. 24820/7963, reg. soc. n. 159724;

2) società cooperativa di consumo Lavoratori Nuova Repubblica a r.l., in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Bottoni in data 4 luglio 1946, rep. 35484/9010, reg. soc. n. 53546;

3) società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Malberti in data 28 settembre 1973, rep. 6089/1887, reg. soc. n. 158478;

4) società cooperativa di edilizia edificatrice Giovanni XXIII a r.l., in Canonica d'Adda (Bergamo), costituita per rogito Parimbelli in data 25 febbraio 1965, rep. 3745, reg. soc. n. 5485;

5) società cooperativa edilizia La Ginestra a r.l., in Como, costituita per rogito Manfredi in data 14 giugno 1975, repertorio 16538/3733, reg. soc. n. 9510;

6) società cooperativa edilizia Acli Domus Mea a r.l., in Binago (Como), costituita per rogito Bellini in data 11 luglio 1973, rep. 17897/2509, reg. soc. n. 5875;

7) società cooperativa edilizia Acli Genzianella a r.l., in Inverigo (Como), costituita per rogito Achille Cornelio in data 13 settembre 1973, rep. 5174/14004, reg. soc. n. 8699;

8) società cooperativa edilizia Conca di Smeraldo a r.l., in Lanzo Intelvi (Como), costituita per rogito Bellini in data 14 giugno 1969, rep. 27199/5277, reg. soc. n. 7080;

9) società cooperativa agricola Consorzio provinciale difesa fitosanitaria della barbabietola da zucchero a r.l., in Mantova, costituita per rogito Lodigiani in data 23 dicembre 1965, rep. 15040, reg. soc. n. 3777;

10) società cooperativa edilizia La Vigna a r.l., in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 22 maggio 1974, rep. 31352, reg. soc. n. 5185;

11) società cooperativa edilizia San Luigi a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Dentone in data 18 aprile 1958, rep. 1977, reg. soc. n. 625 (657);

12) società cooperativa edilizia Santa Maria Immacolata a r.l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 27 settembre 1969, rep. 13010, reg. soc. n. 6184;

13) società cooperativa edilizia Illinois a r.l., in Bari, costituita per rogito Macchia in data 3 novembre 1972, rep. 50930, reg. soc. n. 7071;

14) società cooperativa edilizia La Poligrafica a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 17 dicembre 1973, rep. 21951, reg. soc. n. 5239;

15) società cooperativa edilizia La Pineta Verde a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 30 marzo 1971, rep. 21476, reg. soc. n. 6499;

16) società cooperativa edilizia C.I.S.E.S. a r.l, in Bari, costituita per rogito Polito in data 21 dicembre 1973, rep. 50581, reg. soc. n. 7834;

17) società cooperativa edilizia Domus San Nicola, in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 31 ottobre 1963, rep. 65937, reg. soc. n. 5184;

18) società cooperativa edilizia CECAM a r.l, in Altamura (Bari), costituita per rogito Berloco in data 16 aprile 1977, rep. 46571, reg. soc. n. 9983;

19) società cooperativa edilizia Rodolfo Morandi a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Di Martino in data 13 novembre 1969, rep. 29312, reg. soc. n. 2374;

20) società cooperativa edilizia Campo Verde a r.l., in Bitritto (Bari), costituita per rogito Cesaroni in data 15 marzo 1975, rep. 13773, reg. soc. n. 8133;

21) società cooperativa edilizia Madonna del Pozzo a r.l., in Capurso (Bari), costituita per rogito Pasquale Maddalena in data 5 maggio 1973, rep. 5959, reg. soc. n. 7337;

22) società cooperativa edilizia S. Rocco a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Simonetti in data 14 agosto 1964, rep. 14687, reg. soc. n. 5343;

23) società cooperativa mista Servizi Collettini Orsini a r.l., in Poggiorsini (Bari), costituita per rogito Mercadante in data 12 aprile 1973, rep. 15863, reg. soc. n. 7207;

24) società cooperativa edilizia Primula Santermana a r.l., in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 26 marzo 1975, rep. 24743, reg. soc. n. 8183;

25) società cooperativa edilizia Michele Sarcone a r.l., in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 16 dicembre 1975, rep. 7102, reg. soc. n. 3128;

26) società cooperativa edilizia don Pietro Pappagallo a r.l., in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 16 dicembre 1975, rep. 7105, reg. soc. n. 3129;

27) società cooperativa edilizia La Rosa a r.l., in Foggia, costituita per rogito De Nittis in data 17 febbraio 1971, rep. 48743, reg. soc. n. 2626;

28) società cooperativa edilizia Campi Fioriti a r.l., in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 3 aprile 1974, rep. 94621, reg. soc. n. 3126;

29) società cooperativa edilizia Campi Verdi a r.l., in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 3 aprile 1974, rep. 94622, reg. soc. n. 3125;

30) società cooperativa produzione e lavoro Super Sprint a r.l., in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 29 maggio 1972, rep. 81809, reg. soc. n. 2710;

31) società cooperativa edilizia Giovanni XXIII a r.l., in Casalvecchio di P. (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 12 marzo 1971, rep. 9430, reg. soc. n. 409;

32) società cooperativa edilizia Le Forbici d'Oro a r.l., in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 2 ottobre 1975, rep. 98557, reg. soc. n. 3544;

33) società cooperativa edilizia Aias a r.l., in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Rizzo Corallo in data 21 novembre 1975, rep. 168, reg. soc. n. 3425;

34) società cooperativa agricola Arencoop a r.l., in Margherita di S. (Foggia), costituita per rogito Nobile in data 3 dicembre 1970, rep. 247808, reg. soc. n. 2512;

35) società cooperativa agricola Caione a r.l., in S. Ferdinando di P. (Foggia), costituita per rogito Panico in data 13 ottobre 1974, rep. 80200, reg. soc. n. 3222;

36) società cooperativa edilizia Tiati a r.l., in S. Paolo Civitate (Foggia), costituita per rogito Salerno in data 14 marzo 1972, rep. 49170, reg. soc. n. 446;

37) società cooperativa agricola L'Avicola a r.l., in Lecce, costituita per rogito Scorsonelli in data 25 luglio 1975, rep. 237479, reg. soc. n. 3934;

38) società cooperativa agricola casearia Leccese a r.l., in Lecce, costituita per rogito Scorsonelli in data 25 luglio 1975, rep. 237478, reg. soc. n. 3935;

39) società cooperativa agricola Alettina a r.l., in Alezio (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 4 dicembre 1972, rep. 141715, reg. soc. n. 3246;

40) società cooperativa edilizia Primavera 1975 a r.l., in Matino (Lecce), costituita per rogito Aromolo Italo in data 18 aprile 1975, rep. 67098, reg. soc. n. 3849;

41) società cooperativa agricola Coelimanna a r.l., in Supersano (Lecce), costituita per rogito Resta in data 20 marzo 1975, rep. 60833, reg. soc. n. 3819;

42) società cooperativa edilizia Noè Scalinci a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 25 ottobre 1974, rep. 150373, reg. soc. n. 3770;

43) società cooperativa edilizia Filippo Meta a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 22 maggio 1974, rep. 149030;

44) società cooperativa edilizia Mario Nicoli a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 18 ottobre 1974, rep. 150301, reg. soc. n. 3778;

45) società cooperativa edilizia Giovanni Sava a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 18 ottobre 1974, rep. 150302, reg. soc. n. 3779;

46) società cooperativa produzione e lavoro VI.PO.MA. - Vigilanza portuale marittima a r.l., in Taranto, costituita per rogito Amleto Elia in data 6 giugno 1973, rep. 260659, reg. soc. numero 3774;

47) società cooperativa edilizia Unità a r.l., in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 14 settembre 1973, rep. 51798, reg. soc. n. 3856;

48) società cooperativa edilizia Primula 70 a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Bruno Franco in data 5 dicembre 1970, rep. 123566, reg. soc. n. 891;

49) società cooperativa edilizia Nadir 70 a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Bruno Franco in data 10 giugno 1970, rep. 118569, reg. soc. n. 870;

50) società cooperativa edilizia Achille Grandi, in Roma, costituita per rogito Cinque in data 24 novembre 1957, rep. 22611, reg. soc. n. 18458.

(3268)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1981.

(3811)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 231, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Albanese Amelio, nato il 24 aprile 1911 a Mignano (Caserta). — Partigiano combattente più volte distintosi per coraggio e dedizione alla causa. Arrestato per la sua attività clandestina seppe resistere stoicamente alle minacce e alle torture più atroci riportando anche mutilazioni permanenti senza mai nulla rivelare che potesse nuocere alla causa. Deportato in Germania in un campo di sterminio, riuscì a fuggire e a ricongiungersi ai compagni di lotta operando validamente fino al giorno della liberazione. Mirabile esempio di abnegazione e virtù patriottiche. — Bergamo-Milano, ottobre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 228, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Giuffredi Giorgio, nato il 4 giugno 1924 a Montechiarugolo (Parma). — Giovane e ardente partigiano, dotato di notevole spirito combattivo, in ogni occasione era di fulgido esempio ai compagni per slancio, ardimento e grande abnegazione. Nel corso di una importante azione offensiva svolta dall'avversario con notevole superiorità di uomini e di mezzi in zona Lago Santo, alla testa di pochi uomini resisteva eroicamente, per oltre quaranta ore, all'assedio avversario respingendo e infliggendo gravi perdite al nemico. Con abile e precisa manovra riusciva ad aprire un varco tra le file avversarie e a porsi in salvo unitamente ai suoi commilitoni. Luminoso esempio di dedizione agli ideali di libertà e di Patria. — La Spezia, Parma, 22 settembre 1943-30 aprile 1945.

Medaglie di bronzo

Gatto Mario, nato il 3 maggio 1921 a Torino. — Comandante di brigata, dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per capacità organizzativa, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 31 marzo 1945, nel corso di un attacco al munito e fortificato presidio nemico in Vaglierano, contribuiva notevolmente, con le sue doti di comandante coraggioso e deciso, alla favorevole riuscita dell'impresa e alla cattura di numerosi prigionieri, vari automezzi e pezzi di artiglieria. — Stazione di Vaglierano, 31 marzo 1945.

Girardi Epeo, nato l'8 settembre 1910 a Parma. — Fervente patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza d'oppressione non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigandosi per la costituzione delle prime formazioni partigiane nel parmense divenendo ben presto uno dei maggiori organizzatori. Instancabile e indomito intendente di battaglione riusciva, durante diciannove lunghi mesi di intensa attività partigiana, ad ideare e nel contempo a realizzare audaci e molteplici azioni di guerra contro l'invasore della Patria. Arrestato e sottoposto ad atroci torture riusciva infine ad evadere partecipando all'insurrezione della città di Genova che si concludeva vittoriosamente il 25 aprile 1945. — Parma-Liguria, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Croci

Garagnani Francesco, nato il 7 maggio 1908 a Loano (Savona). — All'atto dell'armistizio rifiutava ogni collaborazione coi tedeschi e si allontanava dal proprio reparto. Arruolatosi nelle formazioni partigiane, nel corso di un lungo e duro ciclo operativo, prendeva parte a numerose azioni di guerriglia, dando ripetute prove di coraggio, audacia e sprezzo del pericolo. — Langhirano (Parma), 24 giugno 1944-25 aprile 1945.

Ghio Michelangelo, nato il 12 gennaio 1924 a Cuneo. — Patriota di sicura fede entrava, subito dopo l'armistizio, nella resistenza distinguendosi ben presto per costante esempio di coraggio e capacità di comando. Il 20 gennaio 1945, in località Cereto di Dogliani, alla testa dei suoi uomini impegnava per diverse ore di duro combattimento una munita colonna nemica arrestandone l'avanzata e infliggendo all'avversario pesanti perdite di uomini e di mezzi. — Cereto di Dogliani, 20 gennaio 1945.

(3769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 25 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1184,95	1184,95	1184,90	1184,95	1185 —	1194,75	1185,05	1184,95	1184,95	1184,95
Dollaro canadese	986 —	986 —	985 —	986 —	985,60	986 —	985,80	986 —	986 —	986 —
Marco germanico	498,50	498,50	498,50	498,50	498,45	498,25	498,39	498,50	498,50	498,50
Fiorino olandese	448,57	448,57	448,25	448,57	448,55	448,50	448,45	448,57	448,57	448,55
Franco belga	30,469	30,469	30,50	30,469	30,50	30,40	30,473	30,469	30,469	30,47
Franco francese	208,90	208,90	208,40	208,90	206,55	208,20	208,79	208,90	208,90	208,85
Lira sterlina	2327,80	2327,80	2330 —	2327,80	2331,48	2320 —	2328,85	2327,80	2327,80	2327,80
Lira irlandese	1822,50	1822,50	1824 —	1822,50	1822,30	—	1822,25	1822,50	1822,50	—
Corona danese	158,95	158,95	158,90	158,95	158,90	158,90	158,95	158,95	158,95	158,95
Corona norvegese	199,30	199,30	199,25	199,30	199,50	199,25	199,60	199,30	199,30	199,30
Corona svedese	234,98	234,98	235 —	234,98	234,70	234,95	235,10	234,98	234,98	234,95
Franco svizzero	584,09	584,09	583,25	584,09	582,75	584,75	584,20	584,09	584,09	584,10
Scellino austriaco	70,56	70,56	70,60	70,56	70,55	70,55	70,62	70,56	70,56	70,55
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,90	18 —	18,90	18 —	18,81	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,502	12,502	12,53	12,502	12,50	12,50	12,513	12,502	12,502	12,50
Yen giapponese	5,276	5,276	5,30	5,276	5,30	5,27	5,274	5,276	5,276	5,27

Media dei titoli del 25 giugno 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	47,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,175
» 5,50 % » » 1968-83	87,050
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,675
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,875
» » » » 1-10-1979/81	98,625
» » » » 1-12-1979/81	98,875
» » » » 1- 5-1979/82	96,525
» » » » 1- 7-1979/82	95,925
» » » » 1-10-1979/82	94,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	97,075
» » » » 1- 5-1980/82	96,500
» » » » 1- 6-1980/82	96,775
» » » » 1- 7-1980/82	96,075
» » » » 1- 8-1980/82	95,825
» » » » 1-10-1980/82	95,700
» » » » 1-12-1980/82	96,825
» » » » 1- 1-1980/83	95,825
» » » » 1-10-1980/83	98,725
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96 —
» » » 12 % 1- 4-1982	93,825
» » » 15 % 1- 1-1983	93,900
» » » 12 % 1-10-1983	86,300
» » » 12 % 1- 1-1984	85,450
» » » 12 % 1- 4-1984	84,550
» » » 12 % 1-10-1984	83,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1981

Valuta	
Dollaro USA	1185 —
Dollaro canadese	985,90
Marco germanico	498,445
Fiorino olandese	448,51
Franco belga	30,471
Franco francese	208,845
Lira sterlina	2328,325
Lira irlandese	1822,375
Corona danese	158,95
Corona norvegese	199,45
Corona svedese	235,04
Franco svizzero	584,145
Scellino austriaco	70,59
Escudo portoghese	18,405
Peseta spagnola	12,507
Yen giapponese	5,275

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 15 maggio 1981, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Trimicet », pomata tubi da g. 10, 15 e 20 e lozione flaconi g. 15, 20 e 30 (categoria) registrate in data 22 giugno 1967 e 25 novembre 1967 ai numeri 16178 e 16178/A a nome della ditta Mitim farmaceutici del dott. Aurora Giangrasso S.n.c. in Nichelino (Torino) (Decreto di revoca n. 6558/R);

« Creocal », sciroppo flacone g. 100 registrata in data 21 febbraio 1946 al n. 389 a nome della ditta Panther Osfa Chemie in Milano e successivamente ceduta alla ditta Farmaceutici Bertarelli in Milano (Decreto di revoca n. 6559/R);

« Candavite », 50 caramelle da g. 3 registrata in data 18 agosto 1954 al n. 9217 a nome della ditta Jackson Mitchell Pharmaceuticals Inc. di Culver City - California (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Kelemata S.p.a. in Torino (Decreto di revoca n. 6560/R);

« Eritrobiolo B/12 » 5 fiale × 1 cc. e sciroppo flacone g. 120 registrate in data 16 dicembre 1954 al n. 6091 a nome della ditta Istituto biochimico ligure in Genova e successivamente ceduta alla ditta Industria chimica biologica S.p.a. in Genova (Decreto di revoca n. 6561/R);

« Tonojod » flac. g. 150, 10 fiale × 2 cc. 1° grado e 10 fiale × 2 cc. 2° grado registrate in data 11 maggio 1953 al n. 7765 a nome della ditta Farmaceutici Rossi in Pontassieve (Firenze) (Decreto di revoca n. 6562/R);

« Polivitamin Vita » sciroppo sedativo flac. g. 140 (categoria) registrata in data 29 marzo 1954 al n. 6807/A a nome della ditta Ecobi S.p.a. in Genova (Decreto di revoca n. 6563/R);

« Pancola » 2 e 10 caramelle ed elisir flacone g. 100 (categoria) registrate in data 5 ottobre 1954 e 18 marzo 1964 ai numeri 9355 e 9355/A a nome della ditta Laboratorio dei farmaci in Piacenza (Decreto di revoca n. 6564/R);

« Piravit » 6 supposte registrata in data 16 giugno 1952 al n. 6601 a nome della ditta Zilliken e Co. S.a.s. in Genova (Decreto di revoca n. 6565/R);

« Neurodina » sciroppo flac. 150 cc. registrata in data 4 agosto 1956 e 10 marzo 1969 al n. 11426 a nome della ditta Labif - Medicinali Zatta S.r.l. in Firenze (Decreto di revoca n. 6566/R);

« Pasticca del dott. Bruno » scatola 18 pasticche con vitamina H/1 (categoria) registrata in data 9 dicembre 1975 al n. 11269/A a nome della ditta Dr. Brilli e Cattarini e C. Società in accomandita in Ravenna (Decreto di revoca n. 6567/R);

« Cerebrofosfan B/1 » 6 fiale × ml. 2, sciroppo flacone ml. 125 (categoria), 30 compresse (categoria), 30 compresse con valeriana (categoria) e 6 fiale × ml. 2 con valeriana (categoria) registrate in data 29 aprile 1947, 2 novembre 1950 e 5 maggio 1962 ai numeri 697, 697/A, 697/B, 697/C e 697/D a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a. in Firenze (Decreto di revoca n. 6568/R);

« Lisopulm » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente registrata in data 15 maggio 1968 al n. 21013 a nome della ditta Esseti S.a.s. - Lab. chim. farm. biolog. di Ievoli A. e Co. in Napoli (Decreto di revoca n. 6569/R);

« Digest » 20 compresse registrata in data 8 giugno 1958, 15 febbraio 1965, 30 agosto 1965 e 28 maggio 1966 al n. 13944 a nome della ditta Laboratorio Cozzolino in Napoli (Decreto di revoca n. 6570/R);

« Micosan » u. vet. 50 compresse da g. 0,500 (categoria) registrata in data 19 novembre 1959 al n. 8947/B a nome della ditta Lisapharma S.p.a. in Erba (Como) (Decreto di revoca n. 6571/R);

« Ergobilina » sciroppo flacone g. 125 (categoria) registrata in data 20 febbraio 1957 al n. 6828/A a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a. in Firenze (Decreto di revoca n. 6572/R);

« Nefrohepatol » 5 fiale × ml. 2 registrata in data 11 dicembre 1957 al n. 13303 a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a. in Firenze (Decreto di revoca n. 6573/R);

« Ciclincaf Vitaminico » 8 capsule, sospensione estemporanea uso orale flacone ml. 60 (categoria), pomata tipo semplice g. 20 e pomata con idrocortisone g. 20, registrata in data 20 marzo 1962, 7 giugno 1962, 20 ottobre 1962 e 2 febbraio 1970 ai numeri 19860, 19860/A, 19860/B e 19860/C a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Medici S.r.l. in Roma (Decreto di revoca n. 6574/R);

« Surren De » 6 fiale × ml. 1 tipo normale per adulti, 6 fiale × ml. 2 tipo forte per adulti (serie) e 5 supposte × g. 1,5 (categoria) registrata in data 4 maggio 1957 e 30 dicembre 1970 ai numeri 7732, 7732/1 e 7732/A, a nome della ditta Medix - Laboratorio farmacologico in Milano (Decreto di revoca n. 6575/R);

« Enterazolo » 20 compresse e sciroppo pediatrico flacone g. 100 (categoria) registrate in data 4 giugno 1951 e 13 novembre 1957 ai numeri 4913 e 4913/A a nome della ditta Farmes S.r.l. - Farmaceutici Messina in Messina (Decreto di revoca numero 6576/R);

« Eparinbetin » 6 fiale × 2 cc. e 5 fiale × 5 cc. (serie) registrate in data 14 giugno 1957 ai numeri 12600 e 12600/1 a nome della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici in Tribiano (Milano) (Decreto di revoca n. 6577/R);

« Neurotoxin » 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente × ml. 2 tipo normale e 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml. 2 tipo forte (serie) registrate in data 1° dicembre 1961 e 15 marzo 1973 ai numeri 19439 e 19439/1 a nome della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici in Tribiano (Milano) (Decreto di revoca n. 6578/R);

« Udipion - Vit » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml. 2 e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente registrate in data 20 novembre 1970 e 15 ottobre 1971 al n. 21995 a nome della ditta Gibipharma S.p.a. in Milano (Decreto di revoca n. 6579/R);

« Emoplasteina » sciroppo flacone × g. 200 registrata in data 3 aprile 1959 al n. 14882 a nome della ditta Dott. Mario Perini in Ferrara (Decreto di revoca n. 6580/R);

« Timpanol » 6 supposte (categoria) registrata in data 11 febbraio 1955 al n. 9102/A a nome della ditta I.F.I. S.p.a. in Roma (Decreto di revoca n. 6581/R);

« Bialgil » sciroppo flacone g. 200 registrata in data 30 novembre 1956 al n. 11891 a nome della ditta Cesare Forno in Milano e successivamente ceduta alla ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici in Tribiano (Milano) (Decreto di revoca n. 6582/R);

« Sulfana » pomata tubo × g. 20 registrata in data 23 agosto 1978 al n. 8483 a nome della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti S.p.a. in Scandicci (Firenze) (Decreto di revoca n. 6583/R);

« Artroneuril » 6 supposte (categoria) registrata in data 19 settembre 1961 al n. 17860/B a nome della ditta Armour Medicamenta S.p.a. in Origgio (Varese) (Decreto di revoca numero 6584/R);

« Vermicida Ascaridolo Mancini » flacone × g. 30 uso umano registrata in data 13 giugno 1955 al n. 10104, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A.M.S.A. - Ascaridolo Mancini S.a.s. in Firenze (Decreto di revoca n. 6585/R);

« Discoidi del dott. Baldrati » 14 e 42 discoidi registrata in data 22 settembre 1966 al n. 5476 a nome della ditta Aicardi farmaceutici S.p.a. in Bologna (Decreto di revoca n. 6586/R);

« Canfoclor » pomata tubetto g. 25 registrata in data 13 maggio 1948 e 21 febbraio 1958 al n. 1297 a nome della ditta Istituto biochimico sardo di Pedota Donato in Cagliari (Decreto di revoca n. 6587/R);

« Mycil » polvere g. 56 e unguento g. 35 (categoria) registrate in data 8 febbraio 1981 ai numeri 8711 e 8711/A a nome della ditta B.D.H. Group Limited in Londra (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Glaxo S.p.a. in Verona (Decreto di revoca n. 6588/R);

« Paradentol » liquido flacone g. 150 registrata in data 28 gennaio 1957 al n. 12094 a nome della ditta Istituto terapeutico pisano in Pisa (Decreto di revoca n. 6589/R);

« Calciocarpina Vitaminica » sciroppo g. 125 e granulare flacone g. 100 (categoria) registrata in data 22 novembre 1955 ai numeri 10620 e 10620/A a nome della ditta Laboratorio biochimico Fargal-Pharmasint in Pomezia (Roma) (Decreto di revoca n. 6590/R);

« Cloretone » flacone g. 25 registrata in data 8 giugno 1952 al n. 6671 a nome della ditta Limas S.p.a. in Milano e successivamente ceduta alla ditta Brioschi S.p.a. in Milano (Decreto di revoca n. 6591/R);

« Tecaldrina » sciroppo flacone ml. 90 registrata in data 18 gennaio 1957 e 14 ottobre 1968 al n. 9248 a nome della ditta Abbot S.p.a. in Campoverde di Aprilia (Latina) (Decreto di revoca n. 6592/R);

« Serodene » 10 e 20 confetti registrata in data 15 marzo 1965 al n. 20383 a nome della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a. in Roma (Decreto di revoca n. 6593/R);

« Glutepatox » 5 fiale × 10 cc. endovena registrata in data 29 aprile 1967 al n. 17104 a nome della ditta Società italo-britannica Manetti & Roberts e C. S.p.a. in Firenze (Decreto di revoca n. 6594/R);

« Streptobeta » iniettabile g. 1 + fiala solvente × 2 cc. e g. 0,25 + fiala solvente × 2 cc. (serie) registrate ai numeri 14276 e 14276/1 a nome della ditta Sidus S.p.a. in Roma (Decreto di revoca n. 6595/R);

« Trofosfocalcina » sciroppo flacone g. 200 registrata in data 25 agosto 1962 al n. 15453 a nome della ditta Guido Chiavelli in S. Giorgio del Sannio (Benevento) (Decreto di revoca n. 6596/R);

« Fosfonucleina » sciroppo flacone g. 200 registrata in data 8 gennaio 1957 al n. 11801 a nome della ditta Spadaro Ventura in Catania (Decreto di revoca n. 6597/R);

« Vagolisina » 60 compresse g. 0,50 registrata in data 14 febbraio 1958 al n. 13506 a nome della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici in Tribiano (Milano) (Decreto di revoca n. 6598/R);

« Tonokola » flacone g. 360 registrata in data 1° dicembre 1961 al n. 8864 a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a. in Genova (Decreto di revoca n. 6599/R);

« Granulisin » granulato flacone g. 100 registrata in data 7 marzo 1960 al n. 16996 a nome della ditta Istituto sieroterapia e chemioterapia e successivamente ceduto alla ditta Azienda farmaceutica italiana in Milano (Decreto di revoca n. 6600/R);

« Eustomaticon » flacone cc. 150 registrata in data 11 settembre 1952 al n. 7028 a nome della ditta Laboratorio biochimico Croce Bianca in Brescia (Decreto di revoca n. 6601/R);

« Fenisal » 10 supposte adulti (categoria) registrata in data 10 dicembre 1980 al n. 2572/A a nome della ditta Sofar S.r.l. in Milano (Decreto di revoca n. 6602/R);

« Pastiglia energetica Max R.R. con destrosio » 20 e 48 pastiglie registrata in data 25 ottobre 1954 al n. 1931 a nome della ditta R.R. Ragionieri S.p.a. in Sesto Fiorentino (Firenze) (Decreto di revoca n. 6603/R);

« Tiomag » 30 capsule × g. 0,60, 6 flaconcini di liofilizzato × g. 0,50 + 6 flaconcini × ml. 5 di solvente (categoria) e 6 flaconcini di liofilizzato × g. 1 + 6 flaconcini × ml. 10 di solvente (serie di categoria) registrata in data 1° agosto 1980 ai numeri 11947, 11947/A e 11947/A-1 a nome della ditta Farmacosmici S.r.l. in Roma (Decreto di revoca n. 6604/R);

« Andrormone A » 5 supposte normali (categoria) e 5 supposte forti (serie di categoria) registrate in data 25 gennaio 1954 e 3 luglio 1957 ai numeri 8259/A e 8259/A-1 a nome della ditta Biomedica Foscama in Roma (Decreto di revoca n. 6605/R);

« Eparmone C. B/12 » sciroppo (categoria) nella confezione flacone da g. 200, registrata in data 12 ottobre 1970 e 26 maggio 1978 al n. 7894/C, a nome della ditta Molteni e C. dei F.lli Alitti in Scandicci (Firenze) (Decreto di revoca n. 6606/C).

(3661)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Casalbuttano ed Uniti, Torricella Verzate, Tresivio, Faggeto Lario e Ceriano Laghetto.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 29 aprile 1981, n. 6842: comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 aprile 1978, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 ottobre 1978, n. 78);

deliberazione 29 aprile 1981, n. 6844: comune di Torricella Verzate (Pavia) (piano adottato in revisione di quello vigente con deliberazione consiliare 4 luglio 1977, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 7 agosto 1978, n. 30 e 16 gennaio 1981, n. 5).

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 29 aprile 1981, n. 6843: comune di Tresivio (Sondrio) (piano adottato in revisione di quello vigente con deliberazione consiliare 4 luglio 1979, n. 49);

deliberazione 6 maggio 1981, n. 6928: comune di Faggeto Lario (Como) (piano adottato in revisione di quello vigente con deliberazione consiliare 17 febbraio 1979, n. 116);

deliberazione 19 maggio 1981, n. 7500: comune di Ceriano Laghetto (Milano) (piano adottato in revisione di quello vigente con deliberazione consiliare 27 giugno 1978, n. 52).

(3795)

REGIONE LAZIO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Campo Soriano nell'ambito dei comuni di Terracina e Sonnino.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 2 4luglio 1977, art. 82;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 agosto 1979 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesaggistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località di Campo Soriano sita in Terracina e Sonnino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi previsti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Terracina e Sonnino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente regione Lazio, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi e per le prospettive panoramiche ivi godibili, in particolare della strada provinciale Terracina-Sonnino verso le pendici delle colline, con ampi squarci verso i monti Ausoni occidentali nonché per la singolarità geologica dei luoghi, essendo un raro esempio d'area carsica ancora sufficientemente integra di importanza unica sotto il profilo geomorfologico per la varietà e la completezza delle forme di erosione proprie del fenomeno carsico, sia epigeo che ipogeo;

Delibera:

all'unanimità:

La località Campo Soriano, sita nel territorio dei comuni di Terracina e Sonnino così delimitata: partendo dall'incrocio tra i confini dei comuni di Terracina, Sonnino e Monte Romano, il limite del vincolo segue verso sud la linea continua del confine tra il comune di Monte S. Biagio e Terracina, fino a raggiungere monte dell'Acqua Santa a quota 675,40; indi segue tale linea di confine fino a raggiungere il punto a quota 733,40 di monte S. Stefano (o monte Cervaro); da questo punto, con linea retta verso sud-ovest, raggiunge la quota di altezza 483,60 di monte Concutella in comune di Terracina; poi prosegue verso ovest, nord-est con la linea retta che congiunge la quota di 483,60 di monte Concutella con la quota di 588,40 di monte Pannozzo; indi segue la linea retta verso nord-ovest fino a raggiungere il punto a quota 538,70 di monte Cavallo Bianco;

da questo punto prosegue con linea retta verso nord, nord-est del territorio del comune di Sonnino fino a raggiungere monte Pecorone a quota 585; successivamente con linea retta verso sud-est, si ricollega al punto di partenza a quota 863,30 di Monte Romano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

L'assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio curerà che i comuni di Terracina e Sonnino provvedano all'affissione del Bollettino ufficiale della regione Lazio contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione altra copia del Bollettino ufficiale della regione Lazio con la planimetria della zona vincolata, giusto art. 4 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

La regione Lazio, assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio comunicherà al Ministero dei beni culturali ed ambientali la data della effettiva affissione del Bollettino ufficiale stesso.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il presidente: SANTARELLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Verbale n. 1 seduta del 22 agosto 1979

Il giorno ventidue agosto dell'anno millenovecentosettantanove, alle ore 10,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, debitamente convocata con lettera prot. n. 7397 dell'11 agosto 1979, si è riunita la commissione provinciale di Latina per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) località « Campo Soriano » (comuni di Terracina e Sonnino). Proposta di vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

(*Omissis*).

Il presidente riferisce che con delibera n. 3147 del 10 luglio 1979, la giunta regionale del Lazio, a norma dell'art. 82 (punto *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, ha ordinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, la sospensione dei lavori di escavazione e sbancamento, intrapresi dalla società STEMAR nella zona di « Campo Soriano », nel territorio dei comuni di Terracina e Sonnino.

(*Omissis*).

Il presidente, dichiarando di far propria la proposta della giunta regionale, passa a descrivere alla commissione le caratteristiche paesistiche e panoramiche della località.

Conclusa la discussione, dopo gli interventi di tutti i presenti, la commissione provinciale di Latina per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge n. 1497/1939.

(*Omissis*).

Rilevata la necessità di tutelare tali zone che presentano notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 1 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

All'unanimità decide di includere negli elenchi previsti dall'art. 2 della predetta legge le zone suddette comprese nei territori dei comuni di Terracina e Sonnino delimitate come segue:

partendo dall'incrocio tra i conni dei comuni di Terracina, Sonnino e Monte San Biagio, corrispondente al punto a quota 863,30 di Monte Romano, il limite del vincolo segue verso sud la linea continua del confine tra il comune di Monte San Biagio e Terracina, fino a raggiungere Monte dell'Acqua Santa a quota 675,40; indi segue tale linea di confine fino a raggiungere il punto a quota 733,40 di Monte Santo Stefano (o Monte Cervaro). Da questo punto, con linea retta verso sud-ovest, raggiunge la quota di altezza 483,60 di Monte Concutella in comune di Terracina; poi prosegue verso ovest-nord-est con linea retta che congiunge la quota di 483,60 di Monte Concutella con la quota di 588,40 di Monte Pannozzo. Indi segue la linea retta verso nord-ovest fino a raggiungere il puto a quota 538,70 di Monte Cavallo Bianco. Da questo punto prosegue con linea retta verso nord-nord-est nel territorio del comune di Sonnino fino a raggiungere Monte Pecorone a quota 585. Successivamente con linea retta verso sud-est, si ricollega al punto di partenza a quota 863,30 di Monte Romano.

(*Omissis*).

(3329)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 9 giugno 1981 pubblica il decreto ministeriale 16 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo stesso anno, registro n. 7, foglio n. 303, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti, elevati a sei, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1980.

(3866)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Severino Marche

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 361 del 5 marzo 1980, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di San Severino Marche;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblbica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 3 del 10 agosto 1972, prorogata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1) Giustozzi Pio Adriano . . . . . punti 182,282
2) Minelli Francesco . . . . » 143,777
3) D'Amico Roberto . . . . » 139,000
4) Dell'Aquila Alfredo . . . . » 138,723
5) Ferri Gaetana . . . . » 135,500
6) Paolucci Tito . . . . » 134,000
7) Giovannelli Walter . . . . » 129,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e di quello del comune di San Severino Marche.

Macerata, addì 1° giugno 1981

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 683 in data 1° giugno 1981, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di San Severino Marche;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa il dott. Giustozzi Pio Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e di quello del comune di San Severino Marche.

Macerata, addì 1° giugno 1981

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(3523)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811770)